

Decreto Ministeriale 3 settembre 1999, n. 321 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1999, n. 218.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 12, comma 2, e all'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

⁽³⁾ Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle finanze: Nota 24 agosto 2000, n. 179162.

⁽⁴⁾ Emanato dal Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4 del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC);

Visto l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità con cui l'ufficio consegna il ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione anche avvalendosi del CNC;

Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, i decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai citati articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

Considerata la necessità di disciplinare in via regolamentare, oltre alla formazione e alla consegna del ruolo, anche il contenuto minimo della cartella di pagamento, la cui notificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vale anche come notificazione del ruolo stesso;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta dell'8 giugno 1999;

Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto l'accesso diretto del CNC al sistema informativo del Ministero delle finanze non è previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, non può essere contemplato neppure ai limitati fini della validazione, della fornitura e dell'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore;

Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14019 del 24 agosto 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

1. Contenuto dei ruoli.

1. I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore o con l'intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalità previste dall'articolo 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC). Essi, in entrambi i casi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente l'indicazione dei seguenti dati:

a) l'ente creditore;

b) la specie del ruolo;

c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;

d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;

e) il codice dell'ambito;

f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;

g) l'importo di ogni articolo di ruolo;

h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;

i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;

l) la data di consegna al concessionario ⁽⁵⁾.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

⁽⁵⁾ Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 29 novembre 1999, n. 280).

2. Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo.

1. I ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1 ⁽⁶⁾.

2. Se una o più quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell'articolo 1, comma 1, il concessionario lo segnala all'ente creditore per il tramite del CNC e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché l'ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.

⁽⁶⁾ Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono state approvate con D.Dirig. 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 29 novembre 1999, n. 280).

3. Procedura di formazione e consegna del ruolo con l'ausilio del CNC.

1. Nel caso in cui l'ente creditore non possa utilizzare la procedura di cui all'articolo 2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su supporto informatico o cartaceo.

2. Le minute dei ruoli contengono l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'ente creditore;
- b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente creditore;
- c) la specie del ruolo;
- d) il codice fiscale dei debitori;

- e) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche;
- f) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- g) per ogni articolo di ruolo, il codice o, in mancanza, la descrizione;
- h) l'anno o il periodo di riferimento del credito;
- i) gli importi a carico di ciascun debitore. Per gli interessi, gli accessori e le sanzioni, l'ente creditore può limitarsi ad indicare nella minuta gli elementi necessari al calcolo degli stessi da parte del CNC;
- l) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
- m) l'importo totale relativo a ogni pagina e all'intera minuta;
- n) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

3. La trasmissione delle minute redatte su supporto informatico è effettuata in conformità alle specifiche tecniche definite d'intesa tra il singolo ente creditore ed il CNC.

4. Il CNC, ricevute le minute, provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al sistema informativo del Ministero delle finanze la convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore, escludendo le quote concernenti importi inferiori a quello stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle prive di almeno uno dei dati di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) f), g), h), i) e l) e quantificando gli interessi, le sanzioni e gli accessori non direttamente determinati nella minuta dall'ente creditore.

5. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia se determinati direttamente dall'ente creditore, sia se quantificati dal CNC, sono calcolati:

a) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo;

b) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 25 del terzo mese successivo;

c) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo;

d) per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo.

6. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4, il CNC restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati agli enti creditori. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto cartaceo avviene:

a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo;

b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

7. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti da supporto magnetico avviene:

a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo;

b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo mese successivo.

8. Entro dieci giorni dalla restituzione effettuata ai sensi dei commi 6 e 7, l'ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto di cui all'articolo 1, comma 1, e ne consegna un esemplare al competente concessionario mediante trasmissione al CNC.

4. Data di consegna dei ruoli.

1. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

5. Riassunto dei ruoli erariali.

1. Per i soli ruoli erariali, il CNC redige un riassunto in quattro esemplari dei ruoli consegnati a ciascun concessionario in una stessa data e trasmette i primi due al concessionario e il terzo e il quarto, rispettivamente, alla ragioneria provinciale dello Stato e all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile competenti in ragione dell'ambito del concessionario cui sono stati consegnati i ruoli. Il modello del riassunto è approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1 ⁽⁷⁾.

2. Con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere stabilito che la trasmissione del riassunto prevista dal comma 1 avvenga in via telematica.

⁽⁷⁾ Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 11 novembre 1999 (Gazz. Uff. 29 novembre 1999, n. 280).

6. Contenuto minimo della cartella di pagamento.

1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito.

2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le

avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.

7. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Data di aggiornamento: 1/09/2010.- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16/09/1999.